



LA NORMATIVA FISCALE SULLA DEDUCIBILITA' DELLE PERDITE SU CREDITI

L'ARTICOLO 66 DEL TESTO UNICO IMPOSTE SUI REDDITI

Il T.U. Imposte sui Redditi prevede DIVERSE MODALITA' di deduzione.

Secondo il disposto del terzo comma dell'art. 66 T.U.I.R. , le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso ...se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali."

La norma indica:

- una presunzione fiscale assoluta di perdita e quindi di sussistenza degli elementi certi e precisi, nell'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali;
- la condizione per la deducibilità delle altre perdite nella sussistenza di "elementi certi e precisi"

ASSOGGETTAMENTO DEL DEBITORE A PROCEDURA CONCORSALE

Dal combinato disposto dall'art. 66 T.U.I.R. e dall'art. 11 DPR 42/88 risulta che le perdite su crediti sono deducibili quando il debitore è assoggettato ad una delle seguenti procedure concorsuali:

- fallimento
- concordato preventivo
- liquidazione coatta amministrativa
- amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

L'Amministrazione controllata non rientra fra le procedure per le quali è presunta la perdita in quanto non risulta contemplata dal DPR 42/88. Questa esclusione trova fondamento nei presupposti che sono alla base dell'ammissione del debitore a questa procedura, fra i quali vi è quello della comprovata "possibilità di risanare l'impresa" (art. 187 Legge Fallimentare).

Anche con riferimento al concordato preventivo, occorre richiamare le condizioni richieste dalla legge per l'ammissione della proposta di concordato. In questa procedura concorsuale il debitore deve garantire il pagamento di almeno il 40% dei debiti chirografari (art. 160 L.F).

Sulla possibilità di dedurre la perdita per la parte del credito coperta da questa garanzia e in generale, per ognuna delle procedure richiamate dall'art. 42 DPR 42/88 sulla deducibilità delle perdite relative a **crediti assistiti da garanzia reale o personale in dottrina, si riscontrano tesi contrastanti.**

Sul piano civile, in questi casi, possono non rinvenirsi i presupposti per l'iscrizione della perdita in bilancio, iscrizione che avverrebbe, allora, al solo fine di ottenerne la deducibilità fiscale. Parte della dottrina ha allora sostenuto che, mancando i requisiti per l'iscrizione in bilancio, la perdita non sarebbe fiscalmente deducibile. Questa tesi è stata però contrastata da altri autori sulla base del principio che "le **antinomie tra criteri civilistici e fiscali** regolanti la medesima fattispecie, debbono superarsi accordando la preferenza ai criteri fiscali" (R. Valacca E. La Rosa, in Corriere tributario 9/97 pag. 649).

Dallo stesso combinato disposto dagli art. 66 T.U.I.R. e 11 DPR 42/88, risulta che sarà possibile effettuare la deduzione del credito a far data dalla sentenza dichiarativa di fallimento, dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo e dal provvedimento che dispone la liquidazione e l'amministrazione straordinaria. Inoltre, poiché la sussistenza degli elementi certi e precisi " è presente per tutta la durata della procedura, la competenza per la imputazione a reddito, ovviamente entro il limite dell'imputazione al conto economico, dovrebbe ritenersi estesa allo stesso periodo. Ad esempio, "il credito di 100 verso un fallito può essere imputato a perdita in conto economico in misura di 70 nell'esercizio di apertura del fallimento e costituire componente di reddito nel corrispondente periodo di imposta nella stessa misura, salvo ulteriore analoga operazione in un esercizio successivo in pendenza della procedura concorsuale, per il residuo di 30. (Servizio Centrale Ispettori Tributarî "Relazione al Parlamento sull'attività svolta nel 1990").



Lo stato di insolvenza dichiarato dall'Autorità Giudiziaria o amministrativa con l'apertura di una delle procedure concorsuali sopra elencate, costituisce senz'altro il modo più sicuro per la portata a perdita del credito, che da inesigibile "di fatto" diviene inesigibile "di diritto" e quindi totalmente deducibile. Tuttavia anche in questo caso si impongono alcune considerazioni.

Innanzitutto non tutti i debitori sono soggetti a procedura concorsuale, e precisamente: soggetti privati, aziende artigiane e agricole, piccoli imprenditori commerciali, ditte individuali cessate da oltre un anno (art. 10 L.F.), enti morali pubblici o privati non aventi scopo di lucro, professionisti.

Il che significa che per i debiti contratti da suddetti soggetti non potrà trovare applicazione questa norma deduttiva, ma dovrà essere fatto riferimento a quella basata sulla sussistenza degli elementi certi e precisi.

A ciò si aggiunga comunque la lungaggine della procedura per giungere ad una dichiarazione di fallimento.

PERDITE SU CREDITI RISULTANTI DA ELEMENTI CERTI E PRECISI

Queste perdite, per essere considerate deducibili, devono soddisfare i requisiti (art. 75 DPR 917/86).

- della certezza per quanto riguarda la loro esistenza;
- della oggettiva determinabilità per quanto riguarda il loro ammontare.

L'art. 66 non indica con certezza quali elementi siano appunto da considerare "certi e precisi" ma stabilisce, nella sussistenza di tali elementi, un "concetto indeterminato da stabilire caso per caso, in base ad alcuni parametri come: importo del credito, costi di recupero, esistenza di garanzie, atti esattivi (pignoramenti) infruttuosi" (Raffaello Lupi - Diritto Tributario - Parte speciale Giuffrè editore pag. 170).

L'amministrazione finanziaria, prima dell'emanazione dell'attuale testo unico, aveva attribuito all'espressione "elementi certi e precisi" un significato particolarmente restrittivo arrivando praticamente ad ammettere la deducibilità delle perdite su crediti solo nei casi in cui queste potevano essere considerate "inevitabili" e "definitive" intendendo per definitive solo le perdite connesse alla perdita del diritto di credito intesa come il venire meno di una posizione giuridica attiva.

Per quanto concerne la "definitività", in realtà, l'attuale versione dell'art. 66 non richiede la certezza della "perdita" ma solo la certezza e precisione degli "elementi" sulla base dei quali viene effettuata la deduzione e che devono attestare l'effettività, l'alta probabilità, e non la definitività della perdita.

Il requisito della "inevitabilità" continua invece ad essere necessario per la deduzione delle perdite derivanti dalla rinuncia al credito.

La norma in questione non individua il periodo di competenza per la deduzione delle perdite in questione. L'Amministrazione finanziaria (vedi "Secit Relazione annuale sull'attività svolta dal servizio nel 1991") ha sostenuto la deducibilità solo nel periodo in cui hanno preso consistenza gli elementi certi e precisi, la dottrina ha invece sollevato valide obiezioni a questa tesi, sostenendo che la deduzione può essere "effettuata anche in esercizi successivi in cui ne permangono i presupposti" ferma restando per le perdite derivanti da atti dispositivi del credito la deducibilità solo "nell'esercizio in cui si verifica il relativo atto giuridico" (R. Lupi - Diritto tributario - Parte speciale Giuffrè editore II ed. pag. 170)

A proposito di questo tipo di perdite si possono distinguere i casi derivanti:

- dall'*esperimento infruttuoso delle procedure esecutive individuali*. In questi casi la perdita può essere giustificata da elementi quali il verbale di pignoramento negativo attestante l'inesistenza di beni nel domicilio del debitore, il verbale di esito infrut



tuoso delle aste del pignorato, la fuga o l'irreperibilità del debitore. In questi casi il debitore dovrà dimostrare con fatti e atti certi che ogni tentativo di recupero del credito è andato fallito.

- da *atti giuridici dispositivo del diritto di credito*, come la rinuncia, la transazione e la cessione. Le perdite su crediti derivanti da atti di rinuncia unilaterale da parte del creditore e da atti di transazione sono deducibili quando gli stessi derivano da una **scelta di convenienza economica** del creditore. Ad esempio: una transazione può essere motivata dalla convenienza di un incasso certo e di un risparmio di spesa; una rinuncia quando il costo del recupero è superiore al credito recuperabile.

A proposito della rinuncia occorre fare attenzione al momento in cui la stessa si perfeziona sulla base di quanto disposto dall'art. 1236 cod. civ. secondo cui la dichiarazione di remissione del debito produce i propri effetti quando ne ha notizia il debitore al quale però è assegnato "un congruo termine " per dichiarare di non volerne profittare.

Concludendo, in generale il creditore deve fornire prove che dimostrino lo stato di insolvenza del debitore e l'elevato grado di probabilità che il credito sia irrecuperabile. Il creditore dovrà dimostrare di aver esperito, senza successo, ogni azione legale possibile per il recupero del credito con prove che dovranno essere documentate con fatti ed atti quali pareri del professionista che ha curato il tentativo di recupero (con allegata documentazione relativa da valere quale perizia di inesigibilità del credito al momento della deduzione) e spesso dovrà ricorrere ad azioni giudiziarie dai tempi lunghissimi e dai costi spropositati. Basti pensare che un decreto ingiuntivo per un credito superiore a due milioni ha un costo per bolli, diritti di cancelleria e imposta di registro, di circa L.600.000 oltre alla parcella del legale.

Per altri casi sono previste condizioni particolari per la deduzione delle perdite su crediti

Per i *crediti di modesto valore*, che siano tali anche in relazione all'entità del portafoglio, la **Ris. Min. 6/8/1976 n. 9/124¹⁶** ha stabilito che per la deduzione delle relative perdite, "possa prescindere dalla ricerca di rigorose prove formali, nella considerazione che la lieve entità dei crediti può consigliare le aziende a non intraprendere azioni di recupero che comporterebbero il sostenimento di ulteriori oneri."

Per i *crediti esteri* diverse Risoluzioni ministeriali hanno stabilito che per la deduzione delle perdite è richiesta una **documentazione specifica**, diversa a seconda che il debitore sia un soggetto privato o un ente pubblico.

Per i *crediti assistiti da polizza assicurativa* a copertura di eventuali perdite, la deduzione dell'eventuale perdita non è più consentita (**Ris. Min. 19/4/1979 n. 9/217**)